

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 27-2707

**Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). Revoca della d.g.r. n. 31-8713 del 5 aprile 2019 e contestuale istituzione della Misura "Bando per il cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt". Risorse regionali pari a euro 1.880.000,00.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico*”, disciplina la materia della qualità dell'aria, prevedendo che il Piano regionale di qualità dell'aria definisca le azioni finalizzate alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento;

la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 “*Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79*” prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno di interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM<sub>10</sub> rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

successivamente sono state avviate dalla Commissione Europea altre due procedure di infrazione: l'infrazione n. 2014/2147 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13 ottobre 2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM<sub>10</sub> e la infrazione n. 2015/2043 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-573/19 del 5 agosto 2019) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

la Corte di Giustizia, con sentenza del 10 novembre 2020, adottata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- all'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM<sub>10</sub>, superamento che è tuttora in corso;
- all'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale: nella nostra Regione sono interessate 3 delle 4 zone in cui è suddiviso il territorio (Zona IT0118 - agglomerato di Torino, Zona T0119 - Piemonte, Pianura e Zona IT0120 -Piemonte, Collina). La sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l'obbligo per lo Stato di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione (cfr. articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> previsto dalla Direttiva. Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della

normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (cfr. articolo 43, comma 1, della legge 234/2012).

Richiamato che:

con la deliberazione di Giunta regionale n. 31-8713 del 5 aprile 2019 è stata istituita e avviata la Misura denominata “Bando per l’efficientamento energetico degli edifici privati” e sono stati approvati i relativi criteri di attuazione in coerenza con gli obiettivi fissati dalle leggi regionali 43/2000 e 23/2002;

tale Misura avrebbe dovuto incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli involucri di edifici privati, affiancandosi agli incentivi nazionali previsti (detrazione fiscale del 70% ovvero del 75% sulle spese ammissibili), per stimolarne l'utilizzo e rafforzarne l'efficacia;

la copertura finanziaria della Misura, per un ammontare di Euro 5.000.000,00, era prevista con i fondi di cui alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 9.08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, capitolo 286900, inizialmente previsti sull’annualità 2019 - derivanti dalla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “*Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020*”, al cui articolo 22 era previsto che l’importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A., pari a Euro 200.424.289,00, fosse vincolato all’incremento del finanziamento delle leggi regionali riportate all’allegato E del medesimo provvedimento e secondo le Missioni e i Programmi ivi riportati, tra i quali il capitolo in questione - per la costituzione di un fondo di garanzia e per la somma di Euro 1.880.000,00, da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto, derivanti dalle disponibilità residue sul Fondo destinato alla gestione del Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*”;

il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni con la legge n. 77 del 18 luglio 2020, ha incrementato al 110 % l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (cd. *Superbonus*), tra i quali si annoverano anche specifici interventi sugli involucri edilizi.

Dato atto che l’introduzione di tale consistente agevolazione, in un contesto normativo particolarmente favorevole, consente di raggiungere i medesimi risultati, in termini di efficientamento energetico degli edifici, che ci si era prefissati con la citata misura, approvata dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 31-8713 del 5 aprile 2019; data, inoltre, la maggiore detrazione consentita dal *Superbonus*, nei confronti delle spese sostenute, risulta non più utile, ad oggi, il mantenimento della medesima misura.

Premesso, inoltre, che:

molti dei superamenti, oggetto delle procedure di infrazione citate, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM<sub>10</sub>, ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>: somma di NO ed NO<sub>2</sub>) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>). Gli ultimi due inquinanti (NO<sub>x</sub> e NH<sub>3</sub>) concorrono alla formazione di PM<sub>10</sub> secondario. In particolare, presso le zone piemontesi “*Agglomerato di Torino*”, “*Pianura*” e “*Collina*”, si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell’aria delle polveri sottili PM<sub>10</sub> e del biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 09 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

in attuazione dell’Accordo di Bacino Padano, la deliberazione della Giunta regionale n. 29-7538 del 14.09.2018 “Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in

attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kW, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186” ha introdotto specifiche prescrizioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali dei generatori di calore installati sul territorio regionale alimentati a biomassa e aventi potenza termica nominale inferiore a 35 kW;

la deliberazione di Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 Marzo 2019 ha approvato il Piano Regionale di qualità dell'Aria (PRQA) e, tra le relative misure, la misura: “*EE.06 – Regolamentazione dell'utilizzo delle biomasse per climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria*”, che individua nella sostituzione dei generatori di calore obsoleti una delle linee di azione per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nonché, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, per perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi di combustione correlati all'utilizzo della risorsa primaria.

Ritenuto opportuno approvare una misura che sia finalizzata a supportare i cittadini piemontesi nella rottamazione e sostituzione di generatori di calore obsoleti, alimentati a biomassa aventi potenza nominale inferiore a 35 kW, con nuovi generatori, certificati 5 stelle secondo la classificazione effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186.

Dato atto che:

il 31 dicembre 2016 è stato il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*” e, dalla ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2019 sulla consistenza del Fondo, istituito al fine di assicurarne la copertura finanziaria per la concessione dei contributi, risulta una disponibilità pari a Euro 2.434.737,03;

le risorse disponibili sul Fondo del Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*” per un importo pari a Euro 1.880.000,00 - quota parte utilizzabile derivante dal totale disponibile depurato dei possibili compensi maturati e maturandi per le attività di supporto correlate alla gestione del medesimo Bando – possono essere impiegate per la concessione di contributi a fondo perduto;

seppure il cd. *Conto Termico*, di cui al DM 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), incentivi interventi per l'incremento dell'efficienza energetica per la produzione di energia termica da biomassa (linea d'intervento 2.B) attraverso il rilascio di contributi a fondo perduto, il Piemonte risulta una delle regioni con il numero più basso di accessi a tale forma agevolativa;

l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo del Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*” per il cofinanziamento regionale degli interventi, finanziati nell'ambito della linea 2.B del *Conto Termico* ed effettuati dai cittadini piemontesi, per la sostituzione dei generatori di calore a biomassa aventi potenza nominale inferiore a 35 kW, risulta coerente con gli obiettivi delle pianificazioni regionali sul miglioramento della qualità dell'aria e sull'incremento dell'efficienza energetica;

con il cofinanziamento di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del *Conto Termico* si contribuisce, inoltre, alla maggiore conoscenza e diffusione dello stesso, stimolandone l'utilizzo e rafforzandone l'efficacia.

Ritenuto, pertanto, di:

revocare la deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 31-8713 “*Leggi regionali 43/2000 e 23/2002. Istituzione e avvio della Misura denominata “Bando per l'efficientamento energetico degli edifici privati” e approvazione dei relativi criteri di attuazione. Anno 2019*”;

istituire e avviare la Misura denominata: “*Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini piemontesi per la rottamazione e la sostituzione di generatori di calore a biomassa con potenza termica uguale o inferiore a 35 kWt*” per incentivare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ai sensi della legge regionale 43/2000, e al miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi della legge regionale 23/2002;

approvare i criteri per l'attuazione della Misura denominata: "Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini piemontesi per la rottamazione e la sostituzione di generatori di calore a biomassa con potenza termica uguale o inferiore a 35 kWt", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dare atto che la dotazione finanziaria della Misura, pari a Euro 1.880.000,00 deriva dalle risorse rese disponibili sul Fondo per il Bando "*Risparmio Energetico – edizione 2013*" e trasferite negli anni passati a Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del nuovo Bando;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- la direttiva Europea 2008/50/CE;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico";
- la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8-4585 del 23-01.2017 con cui, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale n. 4/2009, è stato approvato il Piano Forestale Regionale, che individua, fra le strategie attivabili per il raggiungimento dell'obiettivo specifico di piano "Aumento del valore di mercato dei prodotti forestali", lo sviluppo di filiere locali per l'utilizzo energetico del legno, accompagnato da iniziative di qualificazione delle stesse (formazione professionale degli operatori, provenienza locale del materiale, certificazione di GFS, etc.);
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854 "Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43";
- il "*Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 29-7538 del 14.09.2018 "Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kW, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*";
- la dgr 16-1198 del 3 aprile 2020 "*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*";
- la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie*";

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022.”

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale unanime,

*delibera*

- di revocare la deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 31-8713 “Leggi regionali 43/2000 e 23/2002. Istituzione e avvio della Misura denominata “Bando per l’efficientamento energetico degli edifici privati” e approvazione dei relativi criteri di attuazione. Anno 2019”;
- istituire e avviare la Misura denominata “*Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini piemontesi per la rottamazione e la sostituzione di generatori di calore a biomassa con potenza termica uguale o inferiore a 35 kWt*” per incentivare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ai sensi della legge regionale 43/2000, e al miglioramento dell’efficienza energetica, ai sensi della legge regionale 23/2002;
- di approvare i criteri per l’attuazione della Misura denominata “*Bando per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt*”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che per la dotazione finanziaria della Misura, pari a Euro 1.880.000,00, si farà fronte con le risorse che risultano già disponibili a Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del nuovo Bando, sul Fondo del Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*”;
- di demandare alla Direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 33/2013.

(omissis)

Allegato

<b>Titolo</b>	<b>Bando per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt - Criteri per l'attuazione della misura</b>
<b>Finalità</b>	<p>Obiettivo del bando, è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e all'incremento dell'efficienza energetica attraverso la concessione di un contributo economico per la rottamazione di generatori alimentati a biomassa legnosa e l'acquisto ed installazione di generatori di calore domestici certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt.</p> <p>Il Bando rientra nell'ambito delle misure previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria ed in linea con l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle regioni del Bacino Padano, per contrastare le emissioni generate dall'utilizzo di apparecchi a biomassa legnosa per il riscaldamento civile ormai obsoleti.</p> <p>Il Bando è altresì coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale tesi a favorire la massima valorizzazione delle fonti rinnovabili endogene, quali la biomassa forestale, anche mediante l'incentivazione del miglioramento dell'efficienza energetica dei processi di combustione correlati all'utilizzo della risorsa primaria.</p> <p>Il bando intende riconoscere un cofinanziamento finalizzato alla sostituzione di generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kWt a condizione che al richiedente risulti già assegnato dal GSE il contributo da "Conto termico".</p>
<b>Soggetti beneficiari Requisiti soggettivi</b>	Cittadini residenti in Piemonte che hanno ottenuto attestazione di contributo da "Conto termico", al momento della presentazione della domanda.
<b>Interventi ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili al contributo gli interventi che prevedono la sostituzione e rottamazione di un generatore a biomassa legnosa, secondo le tipologie sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufe e termocamini;</li> <li>• caldaie.</li> </ul> <p>I generatori ammessi a finanziamento sono quelli aventi potenza al focolare inferiore a 35 kWt caratterizzati da basse emissioni ed alta efficienza, adibiti al riscaldamento domestico. Per i generatori domestici installati deve essere dimostrata, attraverso la certificazione ambientale (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 07/11/2017), l'appartenenza alla classe 5 stelle.</p>
<b>Requisiti per l'accesso al cofinanziamento</b>	<p>Per l'accesso al cofinanziamento, devono essere rispettati i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rottamazione del vecchio generatore di calore e conseguente</li> </ol>

	<p>aggiornamento del libretto di impianto nel CIT regionale;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Certificazione ambientale del nuovo generatore: almeno 5 stelle (ex DM 186/2017);</li> <li>3. Valori di emissione di particolato primario: uguali o inferiori a 25 mg/Nm<sup>3</sup></li> <li>4. Soggetti ammessi a partecipare: soggetti privati residenti in Piemonte che hanno ottenuto attestazione di contributo da "Conto termico", al momento della presentazione della domanda.</li> <li>5. È ammessa la partecipazione ad una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto.</li> <li>6. Il generatore, per il quale viene richiesto il contributo, deve essere installato presso una civile abitazione, sita nel territorio regionale, utilizzata quale abitazione principale dal richiedente.</li> </ol>						
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla Misura ammonta a € 1.880.000,00.						
<b>Fonte di finanziamento</b>	Euro 1.880.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto, derivanti dalle disponibilità sul Fondo destinato alla gestione del Bando "Risparmio Energetico – edizione 2013".						
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo a fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verrà riconosciuto in aggiunta al finanziamento conseguito con il "Conto termico" nell'ambito della linea di intervento 2.B, secondo la seguente modulazione e non oltrepassando la massima copertura dell'investimento:</p> <table border="1" data-bbox="475 1263 1430 1402"> <thead> <tr> <th>Tipologia del nuovo generatore (Rif. DM 186 - 7 nov. 2017)</th> <th>Quota di cofinanziamento (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 stelle – stufe e termocamini</td> <td>1500,00</td> </tr> <tr> <td>5 stelle – caldaie</td> <td>3000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia del nuovo generatore (Rif. DM 186 - 7 nov. 2017)	Quota di cofinanziamento (euro)	5 stelle – stufe e termocamini	1500,00	5 stelle – caldaie	3000,00
Tipologia del nuovo generatore (Rif. DM 186 - 7 nov. 2017)	Quota di cofinanziamento (euro)						
5 stelle – stufe e termocamini	1500,00						
5 stelle – caldaie	3000,00						
<b>Spese ammissibili per ottenere l'incentivo "Conto Termico"</b>	<p>Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo "Conto termico", che potranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;</li> <li>2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;</li> <li>3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;</li> <li>4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;</li> <li>5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.</li> </ol>						

	<p>Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.</p>
<p><b>Responsabile del Procedimento</b></p>	<p>Responsabile del Settore Emissioni e Rischi Ambientali.</p>
<p><b>Tipologia della procedura</b></p>	<p>La procedura valutativa è a sportello, come definita all'articolo 5 punto 3 del decreto legislativo 123/1998.</p>
<p><b>Procedure amministrative e tecniche di selezione e valutazione</b></p>	<p>Le modalità di presentazione e di trasmissione delle istanze di agevolazione sono specificate nel successivo bando.</p> <p>Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. L'istruttoria della domanda prevede la ricevibilità ed ammissibilità della stessa.</p> <p>L'individuazione dei beneficiari è stabilita entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 22-8337 del 25/01/2019.</p>
<p><b>Modalità di erogazione del contributo</b></p>	<p>L'agevolazione è erogata ai beneficiari a seguito delle verifiche positive nell'ambito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità.</p> <p>La documentazione utile alla rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere predisposta e trasmessa secondo le modalità e i tempi definiti nel successivo bando.</p>